



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**APPLICABILE LA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI
UTILI EXTRABILANCIO NON DICHIARATI AI SOLI SOCI-
AMMINISTRATORI CHE CONTROLLANO INDIRETTAMENTE LA
SOCIETÀ**

- Sentenza del 14/01/2025, n. 133 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Fortunato

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 464 IMPUTAZIONE - IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI
ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DA
PARTECIPAZIONE A RISTRETTA BASE

Controllo societario “indiretto di terzo grado” – Utili extrabilancio accertati in
capo alla società – Presunzione di distribuzione ai soci che controllano
indirettamente la società produttrice di utili – Applicabilità ai soli soci
amministratori – Sussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di IRPEF, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati, operante nei confronti dei soci di una società che controllano indirettamente la società produttrice degli utili (in uno schema societario di “controllo indiretto di terzo grado”), va limitata ai soci che rivestono anche il ruolo di amministratori, mentre per i soci non amministratori l’Ufficio deve provare il loro coinvolgimento nella gestione sociale.

Rif. Normativi

- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

Conformità

- Cass. civ., sez. 5., ord. n. 5575 del 21/02/2022

Anno pubb.

- 2025